



## REGOLAMENTO

Vers. 1.00

approvato 22 aprile 2004

“ Nel nostro mondo sempre più globalizzato viviamo tutti in una situazione di interdipendenza [...]. Ci sono compiti con cui ogni singolo individuo si confronta, ma che non possono essere affrontati e superati individualmente. Tutto ciò che ci separa e ci istiga a mantenere le distanze dagli altri , a tracciare confini ed erigere barricate, rende sempre più ardua la gestione di tali compiti. Tutti noi abbiamo la necessità di acquisire il controllo sulle condizioni nelle quali affrontiamo le sfide della vita, ma per la gran parte di noi tale controllo può essere ottenuto solo collettivamente.”

*Zygmunt Bauman*

## REGOLAMENTO

### **Premesse**

- Questo Consorzio vuole favorire l'aggregazione di una comunità dinamica (che si muove anche fisicamente) ed intelligente.
- Il presente Regolamento disciplina la vita tra i Consorziati e ha come obiettivo fissare i criteri da adottarsi per l'applicazione dello statuto consortile.
- Il Regolamento è "vivo" (si modificherà ogni qualvolta sarà necessario).
- Il Regolamento esprime le regole funzionali ad implementare il Modello teorico che si andrà a definire e collaudare (uno degli obiettivi del consorzio).
- Intendiamo implementare un Modello di cooperazione basato sullo scambio (di esternalità) e sulla fiducia.
- L'obiettivo è quello di lasciare ai singoli Consorziati il pieno controllo e valutazione della qualità degli scambi e dell'affidabilità degli altri Consorziati.
- Il Modello è regolato da un sistema di contabilità distribuita basato su incentivi.
- Gli incentivi servono a integrare gli interessi dei singoli con gli interessi della comunità.
- Il Regolamento mira a ottenere un equilibrio tra l'interesse dei singoli ed il bene comune.
- Questo Regolamento è considerato pubblico, è disponibile nel sito del consorzio e può essere liberamente distribuito.

## REGOLAMENTO REQUISITI

### **ART. 1 - INGRESSO NEL CONSORZIO**

*1.1.* Le imprese che intendono aderire al Consorzio devono essere piccole e medie imprese che hanno sede legale nella Regione Puglia. Per piccole e medie imprese si intendono quelle che rientrano nei parametri definiti dalla Comunità Europea.

*1.2.* I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio devono presentare domanda scritta, su apposito modulo predisposto dalla segreteria, indirizzata al Consiglio direttivo e dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni dello statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio e di accettarle integralmente. La domanda deve essere corredata dal certificato C.C.I.A.A.

*1.3.* In ogni caso, non possono essere ammesse le imprese di quegli imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.

*1.4.* La domanda di ammissione al consorzio, sarà presentata e proposta per la delibera al Consiglio Direttivo che dovrà vagliarla ed eventualmente accoglierla esclusivamente con voto unanime.

*1.5.* Il rifiuto di ammissione non deve essere in alcun caso motivato, né essere soggetto a reclamo o ad impugnativa.

*1.6.* Il nuovo consorziato entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo d'ingresso al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste nell'art.8 dello Statuto.

*1.7.* E' possibile valutare l'affiliazione di imprese e/o enti che non avendo i requisiti per essere accolti come soci vogliano condividere le finalità del consorzio partecipando in forme e modalità da stabilire caso per caso.

## **ART. 2 - CLAUSOLA DI TEMPERAMENTO**

**2.1.** Tutte le domande di adesione presentate dalle imprese anche se non rispondono a tutti i requisiti richiesti, ma dimostrano elevato grado di preparazione e specializzazione verranno comunque valutate.

**2.2.** Se il Consiglio direttivo verificherà che l'impresa può raggiungere gli standard richiesti, può comunque decidere di proporre all'Assemblea di ammettere l'impresa in questione al Consorzio.

## **ART. 3 - PERDITA DEI REQUISITI**

**3.1.** La perdita di uno o più requisiti comporta l'esclusione dal Consorzio.

**3.2.** L'impresa consorziata che nel corso del suo rapporto consortile non dovesse più rientrare nei parametri suddetti, deve darne immediata comunicazione e da tale momento viene a cessare automaticamente la sua qualità di consorziata.

**3.3.** In tutti i casi di esclusione, qualora il rappresentante dell'impresa esclusa faccia parte del Consiglio direttivo, è facoltà del consiglio stesso decidere la sua eventuale sostituzione. In tal caso il consigliere potrà essere sostituito dal membro più anziano per età dell'Assemblea dei soci oppure, ad insindacabile giudizio del Consiglio, eletto dall'Assemblea stessa.

## **REGOLAMENTO GENERALE**

## **ART. 4 – CARTA ETICA E METODI OPERATIVI**

**4.1.** Il Consorzio non ha fini di lucro e non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

**4.2.** Oggetto del consorzio è di svolgere le attività deliberate dal Consiglio Direttivo, in nome proprio e per conto di uno o più consorziati, ma può delegarle alle aziende stesse. L'amministrazione del consorzio, l'assunzione e le condizioni relative all'esecuzione delle attività sono di competenza del Consiglio Direttivo.

**4.3.** Tutte le transazioni intraprese dalle aziende consorziate, finalizzate al raggiungimento dello scopo del consorzio, verranno contabilizzate mediante un sistema di "crediti" attivi e passivi. La modalità di attuazione di tale sistema di contabilità a crediti fra le aziende consorziate è definita e specificata nel seguente art. 5 del presente regolamento.

**4.4.** La Segreteria del Consorzio predisporrà un sistema informativo "on-line", accessibile ai soli soci del consorzio, nel quale verrà tenuta traccia di tutte le transazioni avvenute fra le aziende consorziate, oltre che una relativa tabella riepilogativa dei crediti attivi o passivi maturati.

**4.5.** Al fine di contribuire allo sviluppo e miglioramento del suddetto sistema informativo, nonché di consentire la corretta gestione della contabilità a crediti del consorzio, le imprese consorziate si impegnano a comunicare al Consorzio tempestivamente, mediante posta ordinaria, fax, e-mail o sistema automatico "on-line", tutte le transazioni fra esse intercorse nell'ambito delle attività dell'oggetto consortile e, comunque, non oltre dieci giorni dopo l'effettivo inizio delle transazioni. Eventuali omissioni o irregolarità saranno regolate come da successivo art. 6 del presente regolamento.

**4.6.** Su delibera del Consiglio direttivo le modalità di svolgimento delle transazioni potranno essere verificate da tecnici incaricati dal Consorzio.

**4.7.** In caso di esposto, anche anonimo, relativo al mancato rispetto delle dichiarazioni e degli impegni di cui al presente art.4, verranno adottate azioni di tutela da parte del Consiglio direttivo

consistenti in verifiche delle modalità di effettuazione delle transazioni segnalate e in una successiva, eventuale, valutazione sull'avvio della procedura di esclusione.

**4.8.** Su delibera del Consiglio direttivo l'impresa consorziata può essere sospesa per tutta la durata della procedura di esclusione avviata per i motivi di cui sopra.

**4.9.** Il Consorzio può stipulare convenzioni in merito a forniture di beni e servizi a favore dei consorziati; entro dieci giorni dalla stipula di una convenzione verrà inviato ai consorziati l'elenco delle convenzioni in atto e le loro scadenze.

**4.10.** Il consorzio può acquisire contributi e/o agevolazioni in conto capitale e in conto interessi, attinenti a programmi di formazione continua, ricerca ed innovazione (tecnologica, di processo e di prodotto) mediante la partecipazione a bandi, regionali, nazionali, e comunitari.

**4.11.** Il Consorzio potrà acquistare servizi e/o prodotti necessari al raggiungimento degli scopi del consorzio stesso. Il Consorzio utilizzerà quali criteri per la selezione dei fornitori di tali servizi e/o prodotti, la seguente procedura generale:

**4.11.1.** segnalazione alle imprese socie dei lavori da eseguire, assegnando un termine entro il quale le medesime comunichino al Consorzio il loro interessamento ai predetti lavori;

**4.11.2.** selezione delle imprese interessate tenendo conto dei seguenti requisiti:

- a) azione di promozione e presentazione delle iniziative che hanno dato luogo all'assunzione dei lavori da parte del Consorzio;
- b) impegno contrattuale preliminare all'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del Consiglio direttivo;
- c) giudizio di attuale idoneità in relazione ai tempi di esecuzione dei lavori, del portafoglio ordini del socio e delle specifiche competenze.

Con riferimento al punto a) "l'azione di promozione e presentazione delle iniziative" deve essere concreta e determinante.

Nell'ambito dei requisiti sopra elencati il Consiglio direttivo terrà conto del principio di rotazione degli affidamenti tra le imprese associate, al fine di realizzare un'equa ripartizione delle opportunità di lavoro.

A parità di requisiti sarà esperito il sorteggio.

**4.11.3.** Nel caso in cui nessuna impresa socia abbia manifestato interesse per l'assegnazione dei lavori segnalati, il Consiglio direttivo ricorrerà ad una trattativa privata o a una licitazione privata tra imprese non socie tenendo conto prioritariamente delle imprese iscritte alla Associazione degli industriali e/o alla Camera di Commercio delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto. Qualora per l'esecuzione di lavori con particolari caratteristiche di specializzazione non esistessero imprese socie aventi i requisiti necessari, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla licitazione privata o alla trattativa privata e quindi all'assegnazione dei lavori anche ad imprese non socie, preferibilmente iscritte alla Associazione degli industriali e/o alla Camera di Commercio delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.

**4.12.** Il Consiglio Direttivo può, a sua discrezione, deliberare la remunerazione delle forniture di prodotti e/o servizi come descritti e regolati ai punti precedenti del presente articolo, qualora effettuate da Soci del consorzio, mediante l'attribuzione di "crediti attivi" a parziale o totale copertura del valore della fornitura. Tale modalità di remunerazione verrà, in ogni caso, specificata, per importi o quote di valore della fornitura, all'atto della segnalazione alle imprese socie dei lavori da eseguire. La modalità di contabilizzazione dei crediti ed il relativo valore è definita e specificata nel seguente art. 5 del presente regolamento

## **ART. 5 – CONTABILITA' A CREDITI**

**5.1.** Allo scopo di favorire l'attuazione di scambi di attività generatrici di esternalità fra le imprese consorziate, e nel rispetto dello spirito di mutualità del Consorzio, tutte le transazioni intraprese dalle aziende consorziate, finalizzate al raggiungimento dello scopo del consorzio, verranno contabilizzate mediante un sistema di "crediti" attivi e passivi.

**5.2.** Una “Transazione” è uno scambio di beni o servizi fra le imprese del consorzio, per la quale non viene richiesto o corrisposto un corrispettivo in denaro. L’azienda fornitrice del servizio o del prodotto maturerà dei “Crediti Attivi” nei confronti del consorzio. L’azienda che gode del servizio o del prodotto, maturerà dei “Crediti Passivi” nei confronti del Consorzio. Il numero di “Crediti” attivi o passivi maturati dalle aziende coinvolte nella transazione verrà quantificato mediante il seguente criterio:

- a)  $(\text{Numero di crediti attivi maturati}) = (\text{Costo del servizio o prodotto fornito}) / (\text{Valore nominale di un credito})$ ;
- b)  $(\text{Numero di crediti passivi maturati}) = (\text{Costo del servizio o prodotto goduto}) / (\text{Valore nominale di un credito})$ .

Con riferimento ai punti a) e b) sopra esposti, Il “Costo del servizio o prodotto” fornito o goduto verrà negoziato fra il cedente ed il Consiglio Direttivo del Consorzio, o fra le parti stesse, prima dell’attuazione della transazione. Nel secondo caso il “Costo del servizio o prodotto” verrà indicato al Consiglio Direttivo all’atto della comunicazione relativa all’avvenimento della transazione. Il “Costo del servizio o prodotto” fornito da un’azienda consorziata, qualora fornito contemporaneamente o successivamente a più aziende consorziate, dovrà essere valutato, salvo naturale oscillazione dei prezzi di mercato nel tempo, allo stesso valore per tutte.

Al termine di ogni Transazione, verrà espressa, da ognuna delle parti, una valutazione della controparte. Tali valutazioni, consultabili liberamente all’interno del consorzio, avranno lo scopo di supportare l’instaurazione di fiducia reciproca fra i consorziati, anche quando questi non si conoscano direttamente.

**5.3.** Un “Credito” avrà un valore nominale di 100 Euro.

**5.4.** Il Consiglio Direttivo e/o la segreteria del Consorzio provvederanno, in seguito alla comunicazione della transazione, ad aggiornare lo stato dei Crediti Attivi e dei Crediti Passivi delle Aziende socie. Il “Monte Crediti” di ciascuna azienda verrà calcolato sommando il totale dei suoi “Crediti Attivi” e sottraendo, da questo, il totale dei suoi “Crediti Passivi”.

**5.5.** Il “Monte Crediti” di ciascuna azienda indicherà l’ammontare totale di Crediti Attivi o Passivi maturati dall’azienda socia nei confronti del Consorzio. Non sono, pertanto, nell’ambito delle transazioni effettuate per il raggiungimento dell’oggetto del consorzio, consentite situazioni creditorie o debitorie fra aziende consorziate, ma solo fra queste ed il Consorzio stesso.

**5.6.** In ogni caso, il Monte Crediti di ogni azienda consorziata non potrà superare il totale di 50 (cinquanta) crediti attivi o passivi per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni. Qualora dovesse verificarsi questa situazione, l’azienda consorziata potrà effettuare esclusivamente transazioni che abbiano come risultato il livellamento del Monte Crediti verso il limite ammesso. Eventuali inadempienze verranno sanzionate come dal seguente art. 6 del presente regolamento.

**5.7.** La direzione del consorzio eseguirà, con cadenza trimestrale, una valutazione delle transazioni eseguite fra i consorziati, e dei relativi crediti maturati. Obiettivo del Consorzio è, al termine di ogni periodo trimestrale, ottenere una situazione “normale” fra i Crediti attivi e passivi maturati da ogni Socio. Qualora, alla chiusura del trimestre, dovessero rilevarsi aziende in possesso di Crediti attivi o passivi fuori dalla norma, il Consiglio Direttivo si regolerà come segue:

**5.7.1.** In caso di eccesso di Crediti Passivi:

L’azienda consorziata che, al termine del trimestre, dovesse risultare in possesso di Crediti Passivi nei confronti del consorzio, potrà regolarizzare la sua posizione in uno dei seguenti modi:

- a) potrà decidere di corrispondere al consorzio, in denaro, il 50% del valore nominale dei Crediti Passivi in eccesso, quindi mantenere il restante 50% dei Crediti Passivi per il trimestre successivo, oppure
- b) non corrispondere al consorzio alcuna quota in denaro dei Crediti Passivi cumulati, e mantenerli per il trimestre successivo con un aumento del 10% del totale, in ogni caso senza poter superare il limite massimo di 60 (sessanta) Crediti Passivi totali.

**5.7.2.** In caso di rimanenza di Crediti Attivi:

L'azienda consorziata che, al termine del trimestre, dovesse risultare in possesso di Crediti Attivi in eccesso nei confronti del consorzio, potrà regolarizzare la sua posizione in uno dei seguenti modi:

- a) potrà decidere di ricevere dal consorzio, in denaro, il 50% del valore nominale dei Crediti Passivi maturati, quindi mantenere per il trimestre successivo il restante 50% dei Crediti Attivi, diminuiti del 10%. Oppure
- b) non ricevere dal consorzio alcuna quota in denaro dei Crediti Attivi cumulati, e mantenerli per il trimestre successivo con una diminuzione del 5% del totale, in ogni caso senza poter superare il limite massimo di 60 (sessanta) Crediti Attivi totali.

Su ogni transazione effettuata tra i consorziati, il consorzio tratterà una percentuale finalizzata a sostenere il sistema.

In merito al precedente punto a), il consorzio liquiderà i Crediti Attivi delle consorziate richiedenti, utilizzando esclusivamente i fondi maturati dalle quote ricevute dalle altre consorziate ad estinzione dei Crediti Passivi. Qualora tali fondi non dovessero essere sufficienti a liquidare tutti i Crediti Attivi per quali è stata effettuata richiesta, questi verranno suddivisi fra i soci richiedenti in misura proporzionale ai Crediti Attivi maturati.

**5.8.** Eventuali inadempienze delle aziende consorziate ai punti sopra descritti del presente articolo, verranno regolate come da successivo Art. 6 del presente regolamento

## **ART. 6 – PENALITA', SANZIONI ED ESCLUSIONE**

**6.1.** In riferimento al precedente art. 5, comma 5.6, qualora l'Azienda Consorziate non provveda a riportare il Monte Crediti entro il limite ammesso nel periodo massimo di tre mesi o, per contro, non dimostri al Consiglio Direttivo che nel periodo prescritto, malgrado i suoi sforzi e per cause indipendenti dalla sua volontà, non sia riuscita ad attivare un numero sufficiente di transazioni volte al raggiungimento del suddetto limite, verranno adottate azioni di tutela da parte del Consiglio Direttivo consistenti in verifiche delle modalità di effettuazione delle transazioni e in una successiva valutazione di eventuali penali sull'avvio della procedura di esclusione. Su delibera del Consiglio direttivo l'impresa consorziate può essere sospesa per tutta la durata della procedura di esclusione avviata per i motivi di cui sopra.

**6.2.** In riferimento al precedente art. 5, comma 5.7, qualora un'azienda consorziate, alla conclusione di un periodo di riferimento, dovesse risultare in possesso di Crediti Attivi o Passivi nei confronti del Consorzio, ha l'obbligo di provvedere, entro il periodo di riferimento successivo, ad operare transazioni volte all'azzeramento dei Crediti Attivo o Passivi. Qualora l'Azienda Consorziate non provveda ad attivare Transazioni sufficienti a raggiungere tale obiettivo o, per contro, non dimostri al Consiglio Direttivo che nel periodo prescritto, malgrado i suoi sforzi e per cause indipendenti dalla sua volontà, non sia riuscita ad attivare un numero sufficiente di transazioni volte al raggiungimento del suddetto obiettivo, verranno adottate azioni di tutela da parte del Consiglio Direttivo consistenti in verifiche delle modalità di effettuazione delle transazioni e in una successiva valutazione di eventuali penali o sull'avvio della procedura di esclusione. Su delibera del Consiglio direttivo l'impresa consorziate può essere sospesa per tutta la durata della procedura di esclusione avviata per i motivi di cui sopra.

**6.3.** In merito alla procedura di esclusione dal consorzio, Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del Regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziate inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare l'esclusione. La deliberazione del Consiglio Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziate interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il consorziate deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

**6.4.** In caso di esclusione dal Consorzio, gli eventuali Crediti Attivi del Consorziato verranno assorbiti dal Consorzio stesso mentre eventuali Crediti Passivi saranno tramutati in penale.

#### **ART. 7 – SPESE DI GESTIONE**

**7.1.** Le spese di gestione del Consorzio saranno preventivate dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno. Il Consiglio, a seguito della presentazione del bilancio preventivo, si riserva di richiedere il versamento da parte dei soci attraverso una o più rate anticipate e/o a consuntivo di fine anno al fine di pareggiare il bilancio.

**7.2.** I nuovi soci contribuiranno alle spese di gestione del Consorzio in proporzione al periodo dell'anno che decorre dalla data di ingresso.

**7.3.** Le spese sostenute per attività svolte su specifico mandato in nome e per conto di uno o più soci saranno imputate ai singoli soci e sono regolate dall' articolo 10.3 dello Statuto.

#### **ART. 8 – CONTROVERSIE SUL REGOLAMENTO**

**8.1.** Per qualunque controversia che potesse sorgere tra il consiglio direttivo del consorzio e i consorziati, in applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è competente a giudicare solo l'assemblea dei consorziati, che deciderà nella prima riunione convocata.